



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

NOTA INTERATTIVA N. "SPECIALE" del 28 marzo 2022

PROVVEDIMENTI NAZIONALI

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

D.L. 24/2022

[24 marzo 2022, n. 24](#) *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*.

Di seguito la sintesi delle principali disposizioni.

ART. 4 (Isolamento e autosorveglianza)

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell'isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza (obbligo di indossare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto; effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

ART. 5 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Fermo restando quanto previsto per il sistema educativo, scolastico e formativo (art. 9-ter.1 e 9-ter.2, [D.L. 52/2021](#)), fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso e l'utilizzo di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento), anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi dai precedenti, è fatto comunque obbligo - sull'intero territorio nazionale - di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Quanto sopra con esclusione: dei bambini di età inferiore ai 6 anni; delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e delle persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori (anche addetti ai servizi domestici e familiari), sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.

ART. 6 (Graduale eliminazione del green pass base)

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto "green pass base" (ottenibile a seguito di vaccinazione, guarigione o test), l'accesso a:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto "green pass base" (ottenibile a seguito di vaccinazione, guarigione o test), l'accesso e l'utilizzo di: aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione dei collegamenti dello Stretto di Messina e da e per le Isole Tremiti); treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Le disposizioni relative all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico e privato (artt. 9-quinquies e 9-septies, D.L. 52/2021) sono prorogate fino al 30 aprile 2022.

ART. 7 (Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto "green pass rafforzato" (ottenibile a seguito di vaccinazione o guarigione), l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Le disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere (art. 1-bis, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, [D.L. 44/2021](#)) sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

ART. 8 (Obblighi vaccinali)

Gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (artt. 4, 4-bis e 4-ter, D.L. 44/2021), sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Si introducono nuove disposizioni (artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, D.L. 44/2021) relative alla somministrazione della dose di richiamo fino al 15 giugno 2022 in particolare per: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (fatta eccezione per i soggetti esenti dalla vaccinazione in possesso di apposito certificato).

Si sostituisce l'art. 4-quinquies del D.L. 44/2021 per limitare l'impiego del cosiddetto "green pass base", fino al 30 aprile 2022, nei luoghi di lavoro a coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater (ultracinquantenni), fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori (art. 4-sexies).

ART. 9 (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

Si sostituisce - a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 - l'art. 3 del D.L. 52/2021 (con conseguente abrogazione dell'art. 3-sexies del D.L. 1/2022) relativamente alla gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

- Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, in presenza di almeno 4 casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i 6 anni utilizzano mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato; in quest'ultimo caso, l'esito negativo è attestato con una autocertificazione).

- Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato; in quest'ultimo caso, l'esito negativo è attestato con una autocertificazione).

- Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche presso centri privati.

- Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

ART 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19)

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'ALLEGATO A e, fino al 30 giugno 2022, di quelli previsti dalle disposizioni legislative di cui all'ALLEGATO B. Tra queste ultime:

- Art. 83, commi 1, 2 e 3 del D.L. 34/2020 *"Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio"*;

- Art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 *"Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato"*.



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

ART. 11 (Sanzioni e controlli).

Si modifica il quadro delle sanzioni e dei controlli riferito alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 9 (commi 9-bis e 9-ter), 9-bis, 9-bis.1, 10-ter (commi 1 e 2), 10-quater, nonché delle Ordinanze di cui all'art. 10-bis (comma 1, lettera b).

Il disegno di legge di conversione del D.L. 24/2022 è stato assegnato alla Commissione XII^A della Camera ([C.3533](#)).

D.L. 21/2022

[21 marzo 2022, n. 21](#) *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*.

Di seguito la sintesi delle principali disposizioni.

ART. 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

Si dispone la rideterminazione dell'aliquota delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dal 22 marzo 2022.

ART. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

Si dispone, per il 2022, che l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

ART. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

Si riconosce un nuovo credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2022, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e cedibile per intero con visto di conformità) per le imprese - diverse da quelle "energivore" dotate di contatori elettrici di potenza pari o superiore a 16,5 kW: il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

ART. 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

Si riconosce un nuovo credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2022, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e cedibile per intero con visto di conformità) per le imprese diverse da quelle "gasivore" pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

ART. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

Si dispone l'incremento dei crediti di imposta - già riconosciuti dagli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022 - a favore delle imprese energivore per l'acquisto di gas ed elettricità: dal 20% al 25% a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e dal 15% al 20% a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. L'art. 9 dispone altresì la cedibilità - entro il 31.12.2022 - dei crediti d'imposta di cui all'art. 15 del D.L. 4/2022 e agli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022.

ART. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

Si riconosce la possibilità alle imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale di "richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia" la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e di gas, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, fino a 2 anni, con garanzia SACE (rilasciata in favore di banche e istituzioni finanziarie) al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

ART. 12 (Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

Si riconosce, per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, co. 119, della [Legge 234/2021](#) (pari al 100% per 36 mesi) relativamente all'assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

ART. 14, 15, 16 e 17 (Misure a sostegno dell'autotrasporto)

Si modifica l'art. 6 del [D.lgs. 286/2005](#) relativo ai contratti di trasporto di merci su strada per l'adeguamento dei corrispettivi alle variazioni del costo del carburante (nei contratti stipulati in forma scritta) e ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (nei contratti conclusi in forma nono scritta).

Si incrementano le autorizzazioni di spesa per la riduzione compensata, nell'anno 2022, dei pedaggi autostradali nonché per aumentare la riduzione forfettaria, nel periodo d'imposta 2021, delle spese non documentate.

Si dispone l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti dovuto, per l'anno finanziario 2022, dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale. Si istituisce, infine, il "*Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto*" con una dotazione di circa 500 milioni di euro per il 2022 (i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse saranno definite con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 30 giorno dal 22 marzo 2022).

ART. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Si riconosce un credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e cedibile per intero per intero con visto di conformità entro il 31.12.2022) del 20% per l'acquisto di carburante per agricoltura e pesca, relativo alla spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. È inoltre prevista la cedibilità sul modello credito d'imposta nel settore energetico.

ART. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

Si consente alle imprese agricole la possibilità di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni in essere al 22 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime anche con l'assistenza della garanzia gratuita fornita dall'ISMEA.

ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Si incrementa di ulteriori 35 milioni di euro, per l'anno 2022, la dotazione del "*Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura*" (art. 1, co. 128 della [Legge 178/2020](#)).

ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

Si consente di prevedere, nei P.U.A., la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato "*equiparato*", di cui vengono individuate le caratteristiche.

ART. 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

Si riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione), alle imprese alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari ne siano anche gestori e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Gli interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima (L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina).

Si autorizza il Dipartimento della Protezione civile, con proprie ordinanze, a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i CSV, gli enti e le associazioni iscritte che svolgono attività in favore degli immigrati iscritte nell'apposito registro e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per un massimo di 15.000 unità;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità.

Si dispone, infine, l'incremento - di 7.533.750 euro per l'anno 2022 - delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del [D.lgs. 142/2015](#).

Il disegno di legge di conversione del D.L. 21/2022 è stato assegnato alle Commissioni riunite VI^A e X^A del Senato ([S.2564](#)).

D.L. 17/2022

[1° marzo 2022, n. 17](#) *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.*

Di seguito la sintesi delle principali disposizioni.

ART. 1 (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

Si dispone, anche per il secondo trimestre 2022, l'azzeramento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.

ART. 2 (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

Si dispone l'assoggettamento all'aliquota IVA ridotta del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi *“stimati o effettivi”* dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 nonché la riduzione, da parte dell'ARERA, per il medesimo trimestre, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.

ART. 4 (Contributo straordinario a favore delle imprese energivore)

Si riconosce alle imprese cosiddette *“energivore”* ([Decreto MiSE 21 dicembre 2017](#)) un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta (cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

ART. 5 (Contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Si riconosce alle imprese cosiddette *“gasivore”* (Allegato 1 al [Decreto MiTe 21 dicembre 2021](#)) un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta (cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi), pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

ART. 6 (Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

Si rilascia, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per 25 milioni di euro al fine di aumentare la deduzione forfettaria annua di spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, del DPR 917/1986 (euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg spettante una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero dei viaggi).

Si riconosce - per l'anno 2022 e nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro - alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti un contributo, sotto forma di credito d'imposta (cumulabile con altre agevolazioni che abbiano oggetto i medesimi costi) nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell'IVA, del componente *“AdBlue”* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta saranno definiti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 60 giorni dal 1° marzo 2022.

Si riconosce - per l'anno 2022 e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro - alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta (cumulabile con altre agevolazioni che abbiano oggetto i medesimi costi) nella misura del 20% delle spese sostenute, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gas naturale liquefatto da utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta saranno definiti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 60 giorni dal 1° marzo 2022.

ART. 8 (Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

Si prorogano fino al 30 giugno 2022 le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese ([D.L. 23/2020](#): Fondo SACE) a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. In relazione agli interventi del "Fondo PMI", si stabilisce che fino al 30 giugno 2022 la commissione *una tantum* non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia (La legge di Bilancio 2022 ha disposto, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'onerosità dell'intervento straordinario in garanzia del "fondo PMI").

ART. 9 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

si prevede che, l'installazione - con qualunque modalità - di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e, in quanto tale, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati (ivi inclusi quelli in materia paesaggistica) ad eccezione degli impianti che ricadono in aree o su immobili di notevole interesse pubblico.

ART. 11 (Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

Attraverso una ulteriore modifica all'art. 65 del [D.L. 1/2012](#), si introducono specificazioni alla disciplina derogatoria al generale divieto per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali ([D.lgs. 28/2011](#)), prevedendo che detti moduli (anche agrovoltai) non debbano occupare una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.

ART. 14 (Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

Si attribuisce, fino al 30 novembre 2023, un contributo sotto forma di credito d'imposta (cumulabile), nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Reg. (UE) n. 651/2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Saranno ammessi all'agevolazione i costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta saranno definiti con Decreto del Ministro del Sud e della coesione territoriale da adottarsi entro 60 giorni dal 1° marzo 2022.

ART. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per *"il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali"*.

Gli interventi ammissibili a finanziamento, i criteri e le modalità di accesso saranno definiti con uno o più DPCM da adottarsi entro 30 giorni dal 1° marzo 2022.



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 23 (Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

Gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse saranno definiti con uno o più DPCM da adottarsi entro 30 giorni dal 1° marzo 2022.

ART. 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

Si incrementa di 150 milioni di euro, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del D.L. [73/2021](#) per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nell'ambito dei pubblici appalti. Si demanda - in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 1° marzo 2022 - al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del citato Decreto.

ART. 29 (Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

Si dispone la riapertura dei termini previsti per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola nonché delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze (art. 67, co. 1, lettere a), b), c), c-bis) del [DPR 917/1986](#)).

Le imposte sostitutive pari al 14% per entrambe le tipologie di beni rivalutabili, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 giugno 2022. La redazione della perizia giurata ed i conseguenti adempimenti dovranno essere effettuati entro il 15 giugno 2022.

Il disegno di legge di conversione del D.L. 17/2022 è all'esame delle Commissioni VIII^A e X^A della Camera ([C.3495](#)).

VISITA IL NOSTRO SITO

www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it>

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

<https://www.facebook.com/uecoop>

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP

per Android e iOS

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI

<https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca>

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO

<https://www.virtualuecoop.it/>



**PER COSTRUIRE UN
NUOVO MODO DI
STARE INSIEME**